I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1030/80 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1980

che prolunga la campagna lattiera 1979/1980 e modifica i regolamenti (CEE) n. 1961/75 e (CEE) n. 3066/75

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che non è stato possibile fissare in tempo i prezzi validi per la campagna lattiera 1980/1981 ; che è pertanto necessario prolungare la campagna 1979/1980 ;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1961/75 del Consiglio, del 28 luglio 1975, relativo all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere (3), e del regolamento (CEE) n. 3066/75 del Consiglio, del 24 novembre 1975, relativo all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il burro (4), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 809/80 (5), si limita al 30 aprile 1980, data alla quale sarebbe dovuta terminare la campagna lattiera 1979/1980 ; che, nell'attesa d'una decisione sulla relativa proposta della Commissione, occorre prolungare l'applicazione di tali regolamenti sino alla fine della campagna lattiera in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La campagna lattiera 1979/1980 termina il 31 maggio 1980 ; la campagna lattiera 1980/1981 inizia il 1° giugno 1980.

Articolo 2

All'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1961/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3066/75, la data del 30 aprile 1980 è sostituita da quella del 31 maggio 1980.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 aprile 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 200 del 31. 7. 1975, pag. 6.
(4) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 3.
(5) GU n. L 88 dell'1. 4. 1980, pag. 20.